

Esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3 del d. lgs. 117/17

così come integrato dall'art. 26 del d. l. 105/18

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del d. lgs. 117/17

STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un' associazione avente la seguente *denominazione*: «**ALGEA SICILIA ODV Fibromialgia e dolore cronico** », da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* in Menfi (AG), al domicilio fissato nell'atto costitutivo o che sarà variato in seguito dall'assemblea ordinaria; la variazione della stessa all'interno dello stesso comune, da parte dell'assemblea ordinaria non comporterà variazione statutaria. L'organizzazione potrà istituire su delibera del Consiglio Direttivo e conferma in Assemblea dei soci sedi operative, nonché gruppi e sezioni operanti localmente in tutto il territorio regionale, mantenendo organicità e unitarietà di bilancio.

L'associazione svolge la propria attività nell'ambito e sul territorio della Regione Sicilia ha struttura democratica, cariche elettive e gratuite e ha durata illimitata.

* L'associazione aderisce all'organizzazione "Associazione ODV ALGEA – Fibromialgia e dolore cronico, C. F. 91049780488, di cui ne riconosce la mission, la vision nonché lo statuto e il codice etico.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro, è apolitica, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lettera a, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- interventi e prestazioni sanitarie; (lettera b, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lettera c, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d, articolo 5, D. Lgs. 117/17)

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale; (lettera h, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; (lettera l, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; (lettera s, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; (lettera t, articolo 5, D. Lgs. 117/17)
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (lettera a, articolo w, D. Lgs. 117/17)
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. (lettera z, articolo 5, D. Lgs. 117/17)

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione:

- a) promuove iniziative dirette alla tutela dei diritti dei malati di fibromialgia e dolore cronico e loro familiari, nonché all'impiego dei mezzi atti a migliorare la loro qualità di vita, informa la pubblica opinione sulla natura delle malattie correlate, sui danni causati dalle stesse e sui mezzi e le modalità che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle efficacemente;
- b) promuove ogni azione presso i responsabili della Sanità Regionale e Nazionale dei vari livelli amministrativi per migliorare le strutture sanitarie e per garantire ai malati di fibromialgia e dolore cronico condizioni ottimali per la cura delle patologie e delle complicanze ad esse correlate;

- c) collabora con le Università, con le strutture ospedaliere, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche al fine di migliorare la prevenzione delle complicanze, in particolare dell'handicap, la cura e lo studio della fibromialgia e del dolore cronico;
- d) collabora con le autorità politico-amministrative alla esecuzione di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale della fibromialgia e del dolore cronico, sia per la loro elevata frequenza che per i costi che tali patologie croniche comportano;
- e) sollecita le forze politiche in merito all'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi in tema di prevenzione, cura e riabilitazione dei malati di fibromialgia e dolore cronico e per favorire l'inserimento e il reinserimento dei malati stessi nel contesto operativo della vita socio-economica del paese;
- f) promuove ricerche scientifiche, anche mediante assegnazione di borse di studio, che siano potenzialmente utili al malato fibromialgico e dolore cronico;
- g) promuove ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione;
- h) svolge i compiti istituzionali in stretta collaborazione con altre istituzioni e/o organismi similari;
- i) istituisce gruppi di studio per la promozione della lotta alla fibromialgia e alle diverse patologie del dolore cronico, supporta le attività delle sezioni o sedi distaccate, ove esse siano costituite;
- j) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- firmare la liberatoria per la privacy;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- di prestare la propria attività senza fini politici e adempiere al proprio compito senza influenze di carattere politico.

ART. 5
(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno *3 mesi*, nel libro degli associati, ad eccezione dei soci costituenti che avranno diritto al voto dal giorno della costituzione dell'associazione.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante e-mail, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi (Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo)*;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti*;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento*;
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione*;
- *delibera su costituzione nuovi gruppi, sezioni, sedi distaccate e uffici decentrati*;
- *esprime parere obbligatorio sulle nomine del Comitato scientifico*;
- *delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza*.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la *devoluzione del patrimonio* occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

ART. 8 **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- *eseguire le deliberazioni dell'Assemblea*;
- *nominare alla prima riunione il Presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione*;
- *formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea*;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- costituire gruppi di lavoro, mansioni speciali, incarichi a membri del consiglio direttivo o a soci dell'associazione qualora il Direttivo ne reputasse la necessità;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare i membri del Comitato scientifico;
- deliberare su costituzione nuovi gruppi, sezioni, sedi distaccate e uffici decentrati da proporre all'assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di componenti compreso tra 3 e 11, escluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 4 anni e sono rieleggibili. Il Presidente, nominato dall'assemblea, fa parte integrante del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* sono assunte a maggioranza dei presenti.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non possono assumere la carica di membro del direttivo e Presidente, gli associati che rivestono cariche pubbliche, ovvero si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità e indipendenza di cui alla lett. i) dell'art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore ed art. 10 bis Statuto, come di seguito rappresentati: -

- Requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 D. Lgs n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti pubblici), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
- Requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia;
- Requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi apicali in partiti e movimenti politici.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto Il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e Il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice-Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11
(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12
(Il Comitato scientifico)

Il Comitato Scientifico è formato da un numero di membri che va da 3 a 11. I membri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono confermabili. I membri sono scelti dal Consiglio Direttivo previo parere obbligatorio dell'Assemblea. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente, che può partecipare alle riunioni, ma senza diritto di voto.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Direttivo e con il Presidente una funzione tecnico-consulativa in merito al programma annuale delle iniziative ed ogni altra questione per la quale gli organi dell'associazione ne richieda espressamente il parere per definire gli aspetti scientifico-culturali delle singole manifestazioni. Esprime inoltre pareri obbligatori e vincolanti in relazione all'eventuale destinazione di fondi da assegnare alla ricerca scientifica e al miglioramento dell'assistenza ai malati.

Il Comitato Scientifico si riunisce presso la sede legale dell'associazione od altrove, ed è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

ART. 13
(Il segretario e il tesoriere)

Il segretario, eletto all'interno del Consiglio, ha il compito della tenuta dei libri sociali (libro soci, registro volontari) redigere e sottoscrivere il verbale di ogni riunione dell'Assemblea e del Consiglio e Comitato Scientifico, nonché di procedere alla convocazione dell'Assemblea.

Il tesoriere, eletto all'interno del Consiglio, ha il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio annuale dell'associazione. Per tutti gli atti che impegnano l'Associazione presso istituti di credito è necessaria la firma abbinata del Presidente e del Tesoriere. La figura di tesoriere è incompatibile con quella di Presidente o Vice-Presidente.

ART. 14
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15
(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 14, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16
(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, anche sotto forma di convenzione, indicate nel presente statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo tramite la figura del Tesoriere, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 14 del codice del terzo settore in tema di Bilancio sociale e informativa sociale, l'associazione deve:

- pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti (informativa sociale, art. 14 c.2 Codice del Terzo settore);

- redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale* (bilancio sociale, art. 14 c.1 Codice del Terzo settore).

ART. 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Scientifico, tenuti a cura del Segretario.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

ART. 19 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22

(Logo)



ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Maife 07.06.2022

Subordinato, Giuseppe
Gianfranco
Futurme Alca
Raimondo Felice
Gennaro Angela
Basilio Calogero
Albero New Love

CODICE ETICO

PREMESSA - Al fine di favorire la qualità ed il prestigio di Associazione ODV Algea Fibromialgia e Dolore Cronico (in seguito ODV Algea Nazionale) ed il rafforzarsi di uno spirito associativo adeguato, avute presenti le norme dello Statuto dell'Associazione, si ritiene necessario l'istituzione di un Codice Etico specifico che esprima i valori guida e lo stile comportamentale di quanti partecipano ed operano nella vita dell'Associazione.

Il presente Codice mette in essere delle linee guida da adottare anche per quelle associazioni che aderiscono al pensiero di Algea e approvano e utilizzano lo stesso tipo di Statuto associativo. Questo al fine di disciplinare i rapporti fra i soci, l'Associazione ed i propri interlocutori, compresi coloro che tramite elargizioni di qualsiasi genere consentono ad ODV Algea nazionale di raggiungere i propri obiettivi. Esso è inoltre uno strumento normativo in grado di modificare stabilmente i comportamenti dei singoli, in armonia con i valori etici costituenti e le finalità di ODV Algea Nazionale.

ART. 1 – FINALITÀ

Si richiamano integralmente quelle dettagliatamente elencate all'art. 2 dello Statuto sociale.

ART. 2 - STRUMENTI

Il patrimonio dell'Associazione come indicato nell'art. 14 dello Statuto è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale patrimonio è dato dalle quote sociali, da erogazioni liberali, da donazioni, da contributi per progetti, rendite patrimoniali, entrate comunque denominate.

ART. 3 – TRASPARENZA COMPORTAMENTALE

Con richiamo all'art. 4 dello Statuto, il Codice riflette l'impegno dei Soci all'osservanza delle leggi e dello stesso Statuto ma anche la volontà di operare secondo norme di corretto e trasparente comportamento. In particolare i Soci riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie siano reperite in maniera etica, professionale e trasparente,

Associazione ODV ALGEA Fibromialgia e Dolore Cronico

Sede Legale: Via Cavour, 43/B - Empoli (FI)

Codice Fiscale 91049780488

☎ +39 392 6247663

✉ presidente@associazionealgea.it

✉ segreteria@associazionealgea.it

ad esclusivo interesse dell'Associazione. Agli associati è richiesto il reciproco rispetto e una corretta collaborazione nei rapporti tra le stesse associazioni e tra queste e ODV Algea Nazionale. Dovrà essere sempre assicurato il rispetto dei relativi ruoli istituzionali, evitando sovrapposizioni di competenze o incompatibili interferenze e ingerenze. Non è consentito utilizzare risorse umane e finanziarie dell'Associazione se non per le attività statutarie della stessa.

Art. 4 – GOVERNANCE

4.1 – Organi sociali – Gli Organi Sociali agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in piena autonomia. Le loro decisioni devono basarsi sul libero apprezzamento ma nel pieno rispetto delle norme statutarie nel perseguire l'interesse dell'Associazione. Devono garantire la massima trasparenza delle operazioni. Sono tenuti ad astenersi dall'agire in situazioni di conflitto d'interesse.

4.2 – Associati – ODV Algea Nazionale favorisce con spirito costruttivo e coinvolgimento i rapporti fra le associazioni aderenti e fra le stesse e l'associazione madre per promuovere la centralità del malato e la sua tutela sanitaria e civile. L'Associazione promuove la trasparenza e l'informazione periodica nei confronti degli Associati. Gli interessi di tutti gli Associati vengono promossi e tutelati rifiutando qualunque interesse particolare o di parte. L'Associazione promuove una corretta informativa in merito a qualunque azione o scelta che possa avere effetti o conseguenze nei confronti degli interessi degli associati.

4.3 – Contabilità – L'Associazione promuove la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle informazioni inerenti la sua contabilità. E' garantita l'attendibilità dei dati contabili. Ogni operazione deve essere autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua, oltre ad essere regolarmente registrata. Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale. L'Associazione si dota di protocolli tanto per le procedure gestionali che per i principi relativi.

ART.5 – REGOLAMENTO ASSOCIAZIONI ADERENTI

Il Consiglio Direttivo ha deliberato in data 18/12/2021 che potranno essere accettate associazioni costituenti e aderenti di altri territori che perseguano lo stesso fine etico e morale. Ogni associazione aderente avendo un proprio codice fiscale avrà una gestione autonoma, come una sua contabilità e un proprio bilancio. Tutte le entrate istituzionali come le iscrizioni, donazioni o altro saranno incassate in proprio senza dovere niente all'associazione ODV Algea Nazionale con Sede in Empoli (FI), in Via Cavour, 43/B.

Associazione ODV ALGEA Fibromialgia e Dolore Cronico

Sede Legale: Via Cavour, 43/B - Empoli (FI)

Codice Fiscale 91049780488

☎ +39 392 6247663

✉ presidente@associazionealgea.it

✉ segreteria@associazionealgea.it

Ogni associazione che intende aderire a ODV Algea dovrà sottoscrivere per accettazione il presente Codice Etico e attendere per operare la delibera del Consiglio Direttivo della ODV Algea Nazionale.

ODV Algea Nazionale con Sede in Empoli (FI), in Via Cavour, 43/B, si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e penale condotta in modo non corretto dall'Associazione aderente.

Tuttavia la ODV Algea Nazionale promuoverà o prenderà in esame eventuali progetti di collaborazione insieme alle associazioni aderenti, il tutto nel pieno spirito collaborativo.

ART. 6 – UTILIZZO DEL NOME E DEL LOGO

Le associazioni aderenti che desiderano costituirsi seguendo il pensiero di ODV Algea potranno utilizzare il nome ALGEA inserendo subito dopo il nome della Regione o della città dove ha Sede la nuova costituente, questo al fine di associare la stessa all'associazione nazionale (a titolo di esempio: ODV Algea Sicilia oppure ODV Algea Rimini).

Inoltre sarà possibile utilizzare i loghi dell'associazione madre, aggiungendo come sopra descritto il nome della regione/città ed integrare la propria denominazione con l'aggiunta "aderente all'Associazione ODV Algea Nazionale".

L'uso improprio della denominazione citata, comporterà l'espulsione dell'associazione aderente ove nel termine di trenta giorni dalla notifica della contestazione da parte del Consiglio Direttivo di ODV Algea Nazionale l'associazione intimata non abbia provveduto a rettificare quanto riscontrato.

Nello svolgimento delle loro diverse attività, i Soci non devono commettere azioni atte a danneggiare o compromettere i valori e l'immagine che caratterizzano le stesse ed ODV Algea, nonché il suo buon nome, nè le attività che pone in essere per raggiungere i propri scopi.

ART. 7 – UTILIZZO DEI FONDI

L'Associazione si impegna a perseguire un efficace, efficiente e lungimirante uso delle risorse umane e finanziarie. I soci garantiscono che le risorse finanziarie saranno utilizzate secondo il criterio della buona gestione per i fini conformi a quelli statutariamente indicati. I contributi finanziari elargiti da ditte non costituiranno per ODV Algea e per i suoi organi a rappresentanza esterna e per tutte le associazioni affiliate, nessun tipo di obbligo ad effettuare azioni che si possano tradurre in un improprio vantaggio commerciale per l'azienda erogante.

Associazione ODV ALGEA Fibromialgia e Dolore Cronico

Sede Legale: Via Cavour, 43/B - Empoli (FI)

Codice Fiscale 91049780488

☎ +39 392 6247663

✉ presidente@associazionealgea.it

✉ segreteria@associazionealgea.it

ART. 8 – AMBITO DI OPERATIVITÀ

Il presente Codice si rivolge ai rapporti intercorrenti tra l'Associazione ed i soggetti che forniscono gli strumenti necessari al raggiungimento delle finalità associative. Pertanto il Codice sarà esteso, nelle forme e nei modi ritenuti più idonei, a quanti a vario titolo operino nell'ambito del settore ed entrino in contatto con l'Associazione.

ART. 9 – RAPPORTI CON I SOSTENITORI

ODV Algea si impegna a fornire, a tutti coloro che a vario titolo la sostengono, tramite le modalità indicate nello Statuto, una chiara e veritiera informazione sullo scopo che essa persegue, sulle finalità, i tempi e le modalità d'attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, nonché sulle attività svolte attraverso l'impiego dei fondi stessi.

ART. 10 – ACCETTAZIONE DEL CODICE

Le associazioni aderenti e coloro che a vario titolo sono ammessi a partecipare alla vita associativa, sono tenuti ad una libera accettazione ed al rispetto del presente Codice Etico. Ogni Socio prende visione ed accetta il presente Codice, esprimendo l'impegno a collaborare con proficuità e reciprocità al lavoro degli Organi preposti alla salvaguardia della sua effettività.

Meufi, li 06.06.22

Il Presidente Associazione Aderente
(Timbro e Firma)

Autorene Alex
Geremite Angela
Pampano Felicia
Battini Caterina
A. A.
A. A.
G. A.
G. A.